



Roma

Alla Soprintendenza ABAP per le province di
L'Aquila e Teramo
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Ep.c.

Prot.n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01/ fasc. 13.15.2/2021

Allegati 2

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
va@pec.mase.gov.it
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mase.gov.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento territorio e ambiente
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Alla Provincia di Teramo
provincia.teramo@legalmail.it

Al Comune di Campli
postacert@pec.comune.campli.te.it

Al Comune di Sant'Omero
protocollo@pec.comune.santomero.te.it

Alla Società ANAS S.p.a.
anas@postacert.stradeanas.it

Oggetto: [ID: 13531/WEB-VIA-VIAVIA10000057] Comune di Sant'Omero (TE), Comune di Campli (TE)

Progetto definitivo "Pedemontana Nord - Teramo-Ascoli Piceno -Tratto dallo svincolo di Floriano fino all'innesto con la S.S. 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo) - Lotto 1 – Tratto dallo svincolo di Floriano fino all'innesto con la S.S. 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo)".

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e contestuale verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ex D.P.R. 120/2017

Proponente: ANAS S.p.A.

1. **Richiesta verifica di adeguatezza della Relazione paesaggistica ai sensi del comma 4-bis dell'art. 24 D.Lgs n. 152 del 2006;**
2. **Richiesta parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di L'Aquila e Teramo**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che la Direzione Generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – MASE, con nota prot. n. 7739 del 17/01/2025 (**Allegato 1**), ha comunicato la procedibilità dell'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e contestuale Piano di utilizzo delle terre ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, per la realizzazione dell'opera Progetto definitivo "Pedemontana Nord - Teramo-Ascoli Piceno -Tratto dallo svincolo di Floriano fino all'innesto con la S.S. 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo) - Lotto 1 – Tratto dallo svincolo di Floriano fino all'innesto con la S.S. 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo)" presentata dall'ANAS in data 20/12/2024 (**Allegato 2**).



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

21/01/2025

Il progetto è localizzato nei Comuni di Campi e Sant’Omero, in provincia di Teramo, nella Regione Abruzzo. Esso riguarda l’adeguamento stradale del tratto della Pedemontana Nord abruzzese dallo svincolo di Floriano all’innesto sulla SS 259 superato l’abitato di Villa Ricci per un’estesa complessiva di circa 4.7 km. In particolare, l’intervento consiste nella realizzazione di una variante che consente la risoluzione delle principali criticità del tracciato rappresentate dall’attraversamento dei due centri abitati di Floriano e Villa Ricci e dalle numerose curve presenti sulla SP 17 attuale, andando a configurare un collegamento diretto con l’arteria ortogonale delle SS 259.

Il MASE con la suddetta nota ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul proprio Portale VA del relativo avviso al pubblico, del progetto, del SIA e della documentazione progettuale e dei relativi allegati al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11521/17426>

e che i termini procedurali di 30 giorni, di cui all’art. 24, co.3, del D.Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 20/01/2025, entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con riguardo alle ultime modifiche normative si evidenzia a codesta Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 2-*quiquies* dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006 (come in ultimo modificato dal decreto-legge n. 153/2024), “*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto*”, tenendo conto della contestuale introduzione del nuovo comma 4-bis dell’art. 24 D.Lgs n.152/2006:

*«4-bis. Entro trenta giorni dall’esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l’adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all’articolo 25, comma 2-*quiquies*. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all’autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l’istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all’autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all’archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all’articolo 25, comma 2-*quiquies*».*

Pertanto, si chiede a codesta Soprintendenza, per quanto di competenza:

- In prima istanza di verificare ed esplicitare la sussistenza dei presupposti di cui sopra per quanto attiene alla **Relazione paesaggistica e qualora tale elaborato non si ritenesse “adeguato”** a quanto disposto dall’art.25, co.2-*quiquies*, **di trasmettere** alla scrivente, **entro 15 giorni** dalla presente, **una richiesta di integrazioni**, come previsto dal recente comma 4-*bis* dell’art.24 del citato D.Lgs.n.152/2006, al fine di consentire a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR di formalizzare la richiesta al Proponente nei termini previsti dallo stesso comma 4-*bis*; in esito alla predetta verifica, **si chiede** a codesta Soprintendenza di far pervenire, **esclusivamente**, a questa competente Soprintendenza speciale per il PNRR, **nel medesimo termine di 15 giorni** dalla ricezione della presente, **l’eventuale**



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

richiesta di integrazioni ai fini della VIA, da inoltrare allo stesso Proponente e all’Autorità competente;

▪ In seconda istanza, qualora non si ritenga necessario formulare richiesta di integrazioni documentali, **di trasmettere** il parere endoprocedimentale di competenza ai fini della VIA, **entro 20 giorni** dalla presente nota, formulato seguendo le indicazioni stabilite dalla Circolare DG ABAP/SS PNRR n. 11/2022.

Posto che la Relazione paesaggistica è uno dei documenti da allegare all’istanza di VIA (art. 23, co. 1, lett. *g-bis* del D.Lgs. 152/2006) quale strumento metodologico per la valutazione degli impatti del progetto proposto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, si chiarisce che il parere endoprocedimentale di codesta Soprintendenza dovrà prevedere una specifica e distinta sezione relativa all’adeguatezza della Relazione paesaggistica, con esclusivo riferimento all’eventuale interferenza diretta dell’intervento con beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, ai fini del possibile rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ricompresa nel concerto del direttore generale del Ministero della cultura, ovvero dell’adozione dell’atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.5, co.2, lettera *c-bis*) della L.n. 400/1988, in caso di superamento del dissenso espresso da questo Ministero, come specificato al comma 2-*quinqies* del D. Lgs. 152/2006.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che il medesimo sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n.5 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*” e come successivamente precisate dalla Direzione generale ABAP/Soprintendenza speciale per il PNRR con la Circolare n. 11 dell’8/03/2022 (recante “*Linee Guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni*”).

In ultimo, si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito dalla Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (*cf.* p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR, per consentire alla Scrivente l’eventuale comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero la trasmissione del parere per l’eventuale espressione del concerto ai fini dell’adozione del provvedimento VIA, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 25, co. 2-*bis*, secondo periodo, e co. 2-*quinqies*.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto e si ricorda che tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all’iter della procedura in argomento potranno essere avanzate a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR (in via prioritaria a mezzo e-mail: mariateresa.idone@cultura.gov.it).

Il Funzionario del Servizio V– DG ABAP
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Dott. Massimo CASTALDI

(*) Per Il Capo del Dipartimento Avocante
(dott. Luigi LA ROCCA)
Il Dirigente del Servizio V
(dott. Massimo CASTALDI)

(*) rif. delega nota prot. n. 23843 del 13/08/2024

 **MINISTERO
DELLA
CULTURA**
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4001
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

21/01/2025